

D.Lgs.
81/08

*Informazione
e formazione
del personale
scolastico
ai sensi
degli articoli
36 e 37*

Anno scolastico 2011 - 2012

Introduzione

Il 9 aprile 2008 è stato emanato il Decreto Legislativo N. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 N. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", meglio noto come Testo Unico sulla Sicurezza, la cui entrata in vigore ha comportato l'abrogazione di quello che, dal 1994 ad oggi, è stato il riferimento fondamentale nella gestione della sicurezza e cioè il D.Lgs. 626/94.

La presente dispensa informativa risponde alla volontà del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di far chiarezza su quanto di nuovo è stato introdotto dal citato Testo Unico, in vista da un lato di un aggiornamento dell'informazione fin qui impartita al personale scolastico e dall'altro di una prima informazione di base di quei lavoratori che si sono accostati per la prima volta ad un nuovo ambiente lavorativo.

La dispensa è pertanto articolata in due sezioni:

La prima sezione consiste sostanzialmente nell'illustrare il D.Lgs. 81/08 e quanto la sua emanazione abbia inciso sulla gestione della sicurezza.

Nella seconda sezione vengono invece indicati quei concetti e principi di base richiesti dagli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 in vista della informazione e formazione del personale scolastico.

Prima sezione:

2

Le novità introdotte dal D. Lgs. 81/08

Scopo fondamentale del Testo Unico è da un lato raggruppare e dare un senso di continuità a quanto fin qui previsto in modo frammentario e disorganico dal legislatore, dall'altro ampliare l'applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela per tutte le tipologie di lavoratori.

L'emanazione del D.Lgs. 81/08 è pertanto coincisa con l'eliminazione di buona parte della normativa in materia di tutela e sicurezza sul lavoro: iniziando dagli storici D.P.R. 547/55 e 303/56, e senza tralasciare l'abrogazione quasi completa della recente Legge 123/07, sono state infatti state abrogate le seguenti disposizioni di legge:

D.Lgs. 626/94

D.Lgs. 493/96 (segnaletica)

Restano invece in vigore, a completamento di quanto disposto nel Testo Unico sulla sicurezza, le seguenti norme:

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975

Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica.

DECRETO 26 agosto 1992

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

DECRETO MINISTERIALE del 10 marzo 1998

"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" decreto che ha stabilito i criteri per svolgere la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e per impostare la gestione dell'emergenza".

DECRETO MINISTERIO DELLA SALUTE 15 luglio 2003, n. 388

"Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni".

All'abrogazione delle leggi, ha fatto seguito la ripresa dei precetti fondamentali della normativa previgente e la loro raccolta in un testo unitario.

In altre parole l'entrata in vigore del Testo Unico non ha comportato novità eclatanti ma ha avuto il vantaggio di **raggruppare tutte le disposizioni di legge**, rendendo così più concretamente applicabili le disposizioni in materia di sicurezza e salute anche a soggetti e tipi di rischi che sfuggivano alla precedente normativa, con il risultato che la gestione della sicurezza acquista proporzioni ancora più ampie.

Nonostante ciò è emerso fin da subito come il Testo Unico non fosse esente da imprecisioni e lacune di cui il Legislatore ha preso atto, emanando Decreti integrativi/correttivi, il principale dei quali, noto proprio come "Decreto Correttivo" è il D.Lgs. 106/09. Si resta invece ancora in attesa del preannunciato decreto specifico per le istituzioni scolastiche.

Il libretto Formativo

Riprendendo questa rapida esposizione delle cosiddette "novità conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 si segnala il fatto che le disposizioni in materia di sicurezza e salute vengono ora riferite a TUTTI I LAVORATORI che si inseriscono in un ambiente lavorativo, senza alcuna differenziazione di tipo "formale".

Dal maggio 2008 i precetti in materia di salute e sicurezza sono estesi anche ai lavoratori autonomi e, dato ancor più interessante in ambito scolastico, anche alle associazioni di volontariato: i volontari con cui il personale scolastico spesso collabora, sono dal punto di vista della tutela della sicurezza, lavoratori a tutti gli effetti ed in quanto tali soggetti agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 secondo quanto precisato al comma 12 art. 3 così come modificato dal D.Lgs. 106/09.

Altra novità introdotta dal D.Lgs. 81/08 riguarda i rischi a cui si considerano esposti i lavoratori:

Come stabilito dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 per garantire un ambiente lavorativo idoneo è necessario individuare valutare e di conseguenza "gestire" TUTTI I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.

Tralasciando le novità che riguardano più propriamente i datori di lavoro, e sorvolando sul generale inasprimento delle sanzioni a carico di chiunque violi le disposizioni in materia di sicurezza, è invece importante sottolineare in questa sede che l'entrata in vigore del Testo Unico ha comportato un rafforzamento del concetto di formazione del lavoratore (si attende però anche in questo caso un decreto che ne precisi i contenuti), riportando in primo piano il LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO nel quale annotare tutto il percorso di apprendimento e formazione vissuto dal singolo lavoratore,

Art. 32 punto 7 : " Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione " sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni

In pratica nel libretto sono registrate le competenze acquisite da ciascun lavoratore a seguito dello svolgimento delle attività di formazione, al fine di consentire al datore di lavoro una programmazione della formazione. La sua funzione è quella di assicurare una tracciabilità nel corso del tempo delle competenze, acquisite, descritte, certificate secondo le procedure regionali, attuando, tra l'altro, il concetto di "portabilità" della formazione, vista l'attuale tendenza del mercato del lavoro in termini di flessibilità con frequenti cambiamenti di datore di lavoro.

Circa la tenuta e la compilazione del libretto non è ben definito il soggetto obbligato.

L'art. 37, comma 14, infatti, non indica espressamente il datore di lavoro come responsabile alla sua istituzione e aggiornamento, ma si limita a prevedere che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano registrate in tale documento, sempre che come specificato dal Decreto Correttivo "concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni".

Secondo l'art. 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 276/2003, le registrazioni dovrebbero essere effettuate tramite operatori abilitati nell'ambito di ciascuna realtà regionale, mentre l'istituzione è a cura del lavoratore, che è anche il principale responsabile della sua manutenzione.

Seconda sezione: L'informazione

4

Obblighi dei lavoratori

Per sovrintendere alla salvaguardia della salute dei lavoratori, è stato, prima creato dallo "storico" D. Lgs. 626/94, ed ora consolidato dal D.Lgs. 81/08, un organismo specifico di controllo e gestione e cioè il Servizio di Prevenzione e Protezione che, calato nell'ambiente in cui si opera, ha il compito di individuare ed analizzare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, e proporre i rimedi più opportuni per eliminarli o quanto meno ridurli ad un livello ritenuto accettabile.

All'interno di questo sistema gestionale, il singolo lavoratore non viene considerato semplice destinatario di tutela, ma obbligatoriamente partecipe della creazione di un ambiente di lavoro sicuro.

Agli obblighi dei lavoratori è dedicato l'art. 20 del D.Lgs. 81/08 che stabilisce:

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. In particolare i lavoratori (devono):

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i preparati pericolosi;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Ed inoltre

- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Anche se non presente nel citato elenco dell'art. 20, è tra gli obblighi dei lavoratori vi è anche l'obbligo di assunzione dell'incarico assegnatogli dal datore di lavoro.

In base all'art. 43 comma 1 lettera b) infatti è compito del datore di lavoro designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Il comma 3 dello stesso art. 43 precisa che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

Il progetto "Scuola Sicura" trova il suo concetto di base nel principio che, all'interno del plesso scolastico, tutto il personale, docente e non docente, non solo deve sapersi comportare ed adoperare per garantire a se stesso ed agli altri un sicuro ed agevole sfollamento in caso di emergenza ma più in generale deve partecipare in maniera attiva alla creazione di un ambiente di lavoro sicuro. Ciò premesso, è comunque chiaro che per organizzare efficacemente il tutto, è bene che ognuno abbia compiti ben precisi.

Il referente alla sicurezza ha il compito di coordinare le "figure sensibili" (addetti): con questo termine ci si riferisce a coloro i quali, nell'ambito dell'organizzazione generale, sovrintendono a tre funzioni fondamentali:

Primo Soccorso

La figura sensibile a ciò incaricata ha il compito di controllare periodicamente la cassetta di primo soccorso (una per piano e con relativo telo portaferiti), che il suo contenuto corrisponda all'elenco riportato nel Registro della sicurezza e che non vi sia nulla in scadenza o mancante.

Anche la relativa segnaletica dovrà essere controllata dalla figura sensibile al P.S. Tutte le eventuali mancanze o carenze riscontrate dalle figure sensibili dovranno essere comunicate al referente, il quale a sua volta, oltre ad annotare tutto sul Registro, provvederà a sua volta a segnalare il tutto al preposto di segreteria, incaricato degli acquisti.

Essere figura sensibile del Primo Soccorso non significa quindi avere il compito di "intervenire" in caso di incidenti, neppure se si siano frequentati corsi di Primo soccorso:

Chiunque invece deve eseguire un intervento di "primo livello".

L'intervento di "primo livello" è quello che può essere eseguito sulla persona infortunata con i prodotti sanitari contenuti nella cassetta di primo soccorso, con il ghiaccio usa e getta e con i guanti a tutela della propria salute;

L'intervento di "secondo livello" equivale all'intervento previsto nel primo livello ma con l'aggiunta della telefonata ai genitori;

*L'*intervento di "terzo livello" si ha quando si perde il controllo della persona infortunata e quindi diventa necessaria ed urgente la chiamata al 118 (chiamata registrata) e successivamente ai genitori. Il ragazzo non dovrà mai restare da solo.

Diverso è il comportamento da seguire nel caso in cui sia necessaria la somministrazione dei cosiddetti "farmaci salvavita".

Una terapia medica ciclica e programmata, per determinate patologie (p.es. diabete, epilessia ed altro) e della quale pertanto non si può fare a meno, deve essere somministrata a scuola previa:

1.) Autorizzazione scritta da parte dei genitori, con cui si rilasci piena e totale liberatoria nei confronti della scuola;

2.) Prescrizione della terapia a firma del medico curante;

3.) Nota informativa, a firma del medico curante, contenente tutte le indicazioni necessarie per una corretta somministrazione del farmaco; questa nota informativa dovrà indicare con precisione e chiarezza anche le tecniche di intervento, le manovre o altro da effettuare qualora si renda necessario un soccorso immediato (ad esempio in caso di attacco epilettico o di shock anafilattico).

4.) Nel caso in cui il personale docente e non docente addetto alla somministrazione del farmaco non si ritenga in grado di effettuare tale somministrazione sarà necessario istruirlo e formarlo con un mini corso di primo soccorso tenuto dal medico curante o da altra idonea struttura sanitaria;

Il principio di base che regola tale "obbligo" di somministrazione è che in caso di malore, quale quello che si verificherebbe se non venisse somministrato il farmaco, non ci si può esimere dal portare il normale soccorso con la solerzia che ogni buon padre ha il dovere di fornire, altrimenti potrebbe configurarsi, come accade per la strada (o in occasione di incidenti), il reato di omissione di soccorso. Nel caso in cui l'allievo debba assumere farmaci in seguito a terapie prescritte per lievi malori occasionali si ritiene consigliabile che la somministrazione del farmaco avvenga in orario extra scolastico.

Antincendio

La figura sensibile a ciò incaricata ha il compito di controllare periodicamente tutti gli estintori, che siano di facile presa, e ben visibili, in ordine per ciò che riguarda segnaletica, numero e soprattutto scadenza. Eventuali anomalie o necessità di revisione andranno comunicate al referente e da questi al preposto di segreteria.

Evacuazione

La figura sensibile a ciò incaricata ha il compito di controllare periodicamente vari elementi:

Planimetrie: All' interno di ogni aula, possibilmente sul lato fisso della porta o in posizione analogamente significativa, deve spiccare, isolata, ben in vista ed aggiornata la planimetria, meglio se plastificata per evitarne il deterioramento; tale planimetria dovrà essere posizionata in modo che ognuno possa capire con prontezza il percorso ed il comportamento da seguire in caso di evacuazione; nei corridoi deve essere affisso il cartello con la freccia che indica la direzione di fuga ed il punto di raccolta da raggiungere.

Scheda di evacuazione: da consegnare a ogni insegnante e necessaria, in caso di evacuazione, per individuare eventuali dispersi; nel punto di raccolta la figura sensibile all'evacuazione raccoglie tutte le schede per ottenere un quadro completo della situazione.

La campanella: deve essere tale da essere sentita facilmente dappertutto, deve essere dotata di batteria autonoma, e deve essere usata in modo preciso e uniforme in tutte le scuole (in modo che gli alunni che cambino scuola la identifichino comunque) e cioè: 2 minuti ininterrotti di brevi squilli intermittenti; non bisogna usare altri tipi di segnale.

Sarebbe invece opportuno prevedere, in aggiunta, anche un sistema di segnalazione luminoso per i non udenti.

Elenco con i numeri telefonici per le chiamate di emergenza, sempre ben in vista vicino al telefono.

Tutti questi controlli periodici andranno annotati sul "Registro della Sicurezza"

La figura sensibile incaricata all'evacuazione dovrà predisporre, insieme al referente alla sicurezza, il Piano di evacuazione.

Partendo dalla planimetria generale della scuola bisogna giungere all'individuazione di uno o più punti di raccolta (debitamente segnalati) esterni all'edificio scolastico, di facile raggiungimento e lontani da pericoli o rischi; in ogni aula bisogna poi affiggere una planimetria in cui viene evidenziata l'aula in cui ci si trova e la via di fuga da seguire in caso di evacuazione.

Sulla base del piano di evacuazione verrà stabilita dal referente alla sicurezza, di concerto con la figura sensibile all'evacuazione, la segnaletica necessaria, corredo indispensabile del piano di evacuazione dal momento che i segnali, i quali hanno significati ben precisi a seconda della forma e del colore, forniscono aiuti facilmente visualizzabili per la sicurezza ed agevolano le procedure di evacuazione;

Il referente alla sicurezza ha anche il compito di coordinare i preposti:

Ogni aula, ogni ambiente deve avere il suo preposto, il quale dovrà individuare tutte le situazioni di pericolo anche potenziale presenti nell'ambiente a cui è stato assegnato, deve conoscere tutti i rischi di quel luogo, controllarli periodicamente e eventualmente individuare i rischi "nuovi" che possono essere subentrati dopo la stesura del D.V.R.

I preposti comunicano tutte le loro osservazioni ed i loro controlli al Referente, il quale di conseguenza inserisce i dati nel "registro della sicurezza" e, qualora vi siano novità di rilievo, informa il R.S.P.P.

I referenti, così come i preposti, non devono "attivarsi" per eliminare i rischi: il loro compito è di segnalare e controllare i rischi, non di eliminarli, altrimenti subentrano ai Comuni nelle loro responsabilità.


Qualora il referente si trovi di fronte ad una situazione di emergenza è sufficiente che provveda, oltre alla segnalazione dell'emergenza, alla compartimentazione della zona a rischio fino a quando il rischio non viene eliminato dall'Ente responsabile.

Sono preposti di particolare rilievo :

- Il preposto al dormitorio per le scuole dell'infanzia;
- Il preposto alla mensa;
- Il preposto alla palestra: dalla casistica si ricava che la maggioranza degli incidenti avviene in palestra;

-Il preposto al giardino/zona esterna: sarà preferibilmente un collaboratore scolastico che, adeguatamente fornito di D.P.I. (guanti, pinze, sacchetti etc.) provvederà a rendere sicura la zona esterna di pertinenza della scuola;

-Il preposto di segreteria: ha il compito fondamentale di raccogliere per ogni singolo plesso tutta la documentazione richiesta e ad esso fanno capo tutti gli ordinativi e le richieste di materiali ed altro dei preposti.



In base al modello di gestione predisposto dal sottoscritto R.S.P.P. e dal Capo d'Istituto, è stato predisposto un organigramma di questo tipo per ogni plesso scolastico.


Il personale scolastico è pertanto invitato a prenderne visione, ricevendo così l'informazione di cui alle lettere c) e d) dell'art. 36.

Norme di comportamento in caso di evacuazione

8

Nel caso in cui la popolazione scolastica si trovi nella necessità di dover evacuare rapidamente l'edificio scolastico, sarà necessario attenersi alle norme di comportamento sottoindicate. Ricordiamo che il SEGNALE D'ALLARME GENERALE (EVACUAZIONE) è dato da 2 minuti ininterrotti di brevi squilli intermittenti.

Il segnale acustico deve essere chiaramente udibile in tutti gli ambienti della scuola e pertanto deve avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, senza però essere eccessivo o doloroso, e deve essere facilmente riconoscibile.



IN CASO DI EVACUAZIONE:

1. Mantieni la calma e non farti prendere dal panico;
2. Al suono dell'allarme interrompi ogni attività;
3. Lascia libri o altro materiale all'interno del locale;
4. Ricordati di non spingere, non gridare e non correre;
5. Segui i percorsi di fuga indicati nella planimetria esposta in aula;
6. Segui le indicazioni degli addetti alla sicurezza;
7. Non muoverti mai in senso contrario alle indicazioni d'uscita;
8. Raggiungi il punto esterno di raccolta previsto per la classe.



IN CASO DI INCENDIO:

1. Mantieni la calma e non farti prendere dal panico;
2. Se l'incendio si è sviluppato nella tua classe, esci subito chiudendo la porta e dai l'allarme alla squadra antincendio;
3. Se l'incendio è in un altro locale, dai l'allarme e poi allontanati senza fermarti a curiosare: potresti intralciare gli addetti;
4. In presenza di fumo lungo le vie di fuga, filtra l'aria attraverso un fazzoletto messo a protezione della bocca e del naso, e cammina nella posizione più bassa possibile;
5. IN CASO DI EVACUAZIONE, METTI IN ATTO LE APPOSITE PROCEDURE.

IN CASO DI TERREMOTO:

1. Mantieni la calma e non farti prendere dal panico;
2. Non precipitarti fuori dall'aula e **NON USARE LE SCALE**;
3. Se sei in corridoio rifugiati nella classe più vicina e **NON USARE LE SCALE O L'ASCENSORE**;
4. **DOPO IL TERREMOTO**, in caso di segnale di EVACUAZIONE, SEGUI LE PROCEDURE SPECIFICHE



Elaborato da: Studio Tecnico dott. ing. Antonio Pupa
Contrà San Pietro, 45 - 36100 Vicenza
Tel. - fax.: 0444 / 514388
e - mail: antonio.pupa@studiopupa.it



Quanto fin qui esposto in merito alle procedure adottate per la gestione del primo soccorso, per la lotta antincendio ed evacuazione costituisce adempimento dell'informazione di cui alla lettera b) dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08.

Ad eccezione degli Istituti Superiori con più di mille presenze, le scuole sono ambienti lavorativi a rischio d'incendio basso, in cui non vengono utilizzati sostanze e preparati pericolosi ed il personale che vi opera svolge attività che non presentano rischi significativi che non possano essere abbattuti mediante un comportamento corretto.

Dando avvio alla formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/08, si considera pertanto basilare che venga compresa la differenza che sussiste tra i concetti di "pericolo", "rischio", "danno" etc..

Pericolo

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato oggetto o di una specifica situazione che ha la potenzialità di causare danni.

Rischio

Probabilità che venga concretamente raggiunto quel limite che scaturisce poi nel danno.

Danno

Il danno è l'evento che può chiudere la relazione tra il pericolo (forse succede) ed il rischio (sta succedendo).



Prevenzione

La prevenzione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la probabilità che si verifichi un determinato evento dannoso

Alla prevenzione segue la protezione:

Protezione

La protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata ad un determinato evento dannoso.

Esempio tipico di protezione sono i D.P.I. - Dispositivi di protezione individuali - che il Capo d'Istituto, con l'ausilio del R.S.P.P., ha di volta in volta individuato e fornito ai singoli lavoratori.

Sono dispositivi di protezione che il personale scolastico utilizza nello svolgimento della propria attività lavorativa:



I guanti



Mascherina filtrante

Gli estintori sono invece dispositivi di protezione collettiva.



Estintore

Le misure di prevenzione sono da privilegiare rispetto a quelle di protezione nel senso che l'obiettivo della normativa, e del Datore di lavoro che provvede alla formazione del personale scolastico, è di ridurre i rischi alla fonte, sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non lo è e solo dove non è possibile porre in atto adeguata opera di prevenzione (o in aggiunta a questa) si ricorre alla protezione. Altro concetto di cui tener conto è che la protezione collettiva è preferibile alla protezione individuale.

Altri cartelli segnaletici di cui è importante conoscere il significato sono i seguenti:



Pericolo



Divieto di accesso



Inciampo



Non spegnere con acqua

Sorveglianza e presunzione di colpa

10

Cod. Civ. Libro Quarto Delle obbligazioni Titolo IX Dei fatti illeciti

Dottrina e casi giurisprudenziali

S citati articoli del Codice Civile scandiscono le responsabilità derivanti dall'obbligo di sorveglianza che grava sul personale scolastico:

Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185)

Art. 2046 Imputabilità del fatto dannoso

Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso (Cod. Pen. 85 e seguenti), a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.

Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a una equa indennità.

Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

A puro titolo esemplificativo riportiamo alcuni casi emblematici che sottolineano l'importanza che gli incaricati alla sorveglianza vigilino in maniera sempre attenta e scrupolosa.

La responsabilità giuridica dell'insegnante

Avv. Bruno Sechi, Foro di Cagliari

Il mancato adempimento dell'obbligo di sorveglianza concorre alla causazione del danno, commesso dal minore o dall'alunno.

La prova liberatoria del "responsabile" consiste nel dimostrare al giudice che egli non ha potuto impedire il fatto dannoso. Infatti il comportamento colposo dell'insegnante, che contribuisca alla verifica del fatto dannoso dell'alunno, causa un danno economico all'Amministrazione scolastica, equivalente all'importo monetario, corrisposto al medesimo alunno, a titolo di risarcimento dei danni.

La mancata sorveglianza, durante la pausa di ricreazione, concretizza un'ipotesi di colpa grave. Secondo la giurisprudenza, in tale momento si richiede una vigilanza maggiore, considerata la prevedibile "esuberanza degli alunni", che determina maggiori rischi d'eventi dannosi.

Esempio:

Nell'ipotesi di un alunno, caduto nella tromba delle scale, al momento dell'uscita dall'edificio scolastico, la Corte dei Conti, nella sent. n. 40 del 15/05/1998, ha accertato la responsabilità dell'insegnante 64enne, nella misura del 20%; perciò, a fronte di un risarcimento dei danni di 120 milioni di vecchie lire, l'insegnante è stato condannato alla rifusione di £. 5 milioni, in favore dell'Amministrazione scolastica, in virtù della riduzione concessa dai giudici.

La riduzione del grado di responsabilità, e per l'effetto, della somma di danaro da pagare, a titolo di risarcimento, rientra nei poteri attribuiti dalla legge alla Corte dei Conti. Nella fattispecie in esame, gli elementi che hanno giustificato la riduzione dell'entità del risarcimento sono: l'età avanzata dell'insegnante, il suo impeccabile curriculum vitae, "le condizioni economiche non floride" e il suo stato di salute precario, l'esuberanza degli alunni, la pericolosità oggettiva della scala, la mancata predisposizione di adeguate misure preventive da parte dell'Amministrazione scolastica.

Oggetto: Sorveglianza agli allievi

Domanda

Il Dirigente Scolastico della mia Scuola pretende dai docenti che la mattina, 5' prima dall' inizio delle lezioni, attendano gli allievi che arrivano alla "spicciolata" a scuola, chi a piedi e chi in bici, agli ingressi dei cancelli (pedonale e carraio) che distano tra loro 150 metri, per accompagnarli dentro l'edificio scolastico che dista dai due cancelli 200 metri e successivamente dentro le rispettive aule. Ancora più "ardua" è l'impresa del docenti alla fine delle lezioni dove, addirittura, l'insegnante che fa anche la refezione, si deve "dividere" in tre parti contemporaneamente per eseguire "l'ordine" del dirigente: una parte deve accompagnare fino al cancello pedonale un gruppo dei suoi allievi; un'altra parte, deve accompagnare un'altro gruppetto muniti di bici, al cancello carraio ed un'altra parte dell'insegnante sorvegliare gli alunni che rimangono dentro l'edificio per la refezione.....

A questo punto ritiene legittima questa disposizione del dirigente in fatto di sorveglianza agli allievi? Cosa deve fare l'insegnante per adempiere al "dovere" preteso dal dirigente? Quale "santo" deve pregare per far sì che il docente si trova contemporaneamente a sorvegliare le diverse esigenze degli allievi sia all'inizio delle lezioni che alla fine? L'obbligo alla sorveglianza agli alunni compete agli insegnanti solo dentro l'aula oppure dentro l'edificio o in tutta l'area scolastica, cancelli compresi?

Risposta

L'obbligo di vigilanza compete ai docenti nell'ambito dell'edificio scolastico, con annessa pertinenze, solo nella misura in cui tale adempimento non vada oltre l'orario di lavoro. E' evidente che gli atti di gestione del Dirigente scolastico non possono non tenere conto di tale vincolo, superato il quale scatterebbe, in ogni caso, il diritto al compenso supplementare.

Il docente, dal canto suo, deve adempiere al disposto dirigenziale avendo cura di porre in atto l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia. Al di fuori di tali vincoli non si configurano obbligazioni di sorta.

Quanto alla questione del docente assistente a mensa, il medesimo docente, qualora ravvisi l'impossibilità della prestazione come descritta nell'atto disposto dal Dirigente, potrà ottenere la sospensione della relativa obbligazione presentando un atto di rimostranza ai sensi dell'art. 17 del DPR 3/57. A seguito di tale atto il Dirigente avrà l'obbligo di prendere in considerazione la rimostranza e di reiterare l'ordine per iscritto. In assenza di tale nuovo atto il docente rimarrà liberato dalla corrispondente obbligazione.

Cassazione penale sez. XII, 17/10/97, n 10657
Cass. pen. 1999, 536 (s.m.)

Ai bidelli delle scuole elementari compete la qualifica di incaricati di pubblico servizio con riferimento all' art. 358 comma 2 c.p. (modificato dall'art. 18 l. 26 aprile 1990 n. 96). Infatti, anche se la L. n. 86 del 1990 ha introdotto nel testo dell'art. 358 citato una nozione di incaricato di pubblico servizio più restrittiva di quella precedente, non c'è dubbio che i bidelli di scuola elementare, accanto a prestazioni prettamente materiali (pulizia delle aule, riordino e manutenzione dei locali, ecc.), svolgono anche mansioni di vigilanza e sorveglianza degli alunni, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro soltanto materiale, in quanto, implicando conoscenza ed applicazione di elementari regole normative scolastiche, presentano aspetti collaborativi, complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche, devolute ai Capi d'Istituto ed agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine disciplina all'interno dell'area scolastica.

Cassazione civile sez. I, 30/03/99, n 3074 Cod.
Civ. Art. 2043

L'Istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui essi gli sono affidati e quindi fino al subentro, almeno potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto, permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza, fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile.

Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato un istituto tecnico statale a risarcire i danni riportati da un minore che, uscito anticipatamente dalla scuola per l'assenza dell'insegnante che avrebbe dovuto tenere lezione nell'ultima ora, era stato accoltellato da alcuni giovani rimasti sconosciuti.

Quelli su riportati sono solo alcuni dei tanti casi giurisprudenziali di cui siamo a conoscenza e dai quali risulta evidente che la responsabilità dell'incaricato alla sorveglianza, è "presunta": nonostante i limiti TEMPORALI E TERRITORIALI e nonostante la possibilità di corresponsabilità, come quella per "colpa in educando" dei genitori, o le possibili attenuanti che saranno comunque rimesse alla valutazione del Giudice, il compito di provare di aver fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per impedire il fatto dannoso spetta sempre all'insegnante o comunque a coloro che sono tenuti alla sorveglianza dei minori (tra questi anche i collaboratori scolastici), compito non sempre facile.

Di qui la necessità che il Capo d'Istituto organizzi un "Piano di sorveglianza" che ufficializzi, con preciso atto formale, le competenze di ognuno in merito alla sorveglianza e che gli incaricati mantengano elevata la soglia di attenzione.

Vicenza, ottobre 2011

*Studio Tecnico dott. Ing. Antonio Pupa - contrà San Pietro, 45 - 36100 Vicenza
Tel: 0444 514388*